

REGOLAMENTO

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE PRESENTATE AI FINI ISEE"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29.04.2015

INDICE

Art. 1	OGGETTO E DEFINIZIONI Pag. 2
Art. 2	RIFERIMENTI NORMATIVI Pag. 2
Art. 3	FINALITA' Pag. 2
Art. 4	TIPOLOGIA DEI CONTROLLI Pag. 3
Art. 5	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI Pag. 3
Art. 6	PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE Pag. 5
Art. 7	FASI DEI CONTROLLI Pag. 5
Art. 8	IRREGOLARITA' O OMISSIONI Pag. 6
ART. 9	FALSE DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI Pag. 7
ART. 10	ARCHIVIO DELLE DSU/ISEE E DEI CONTROLLI Pag. 8
ART. 11	NORME FINALI DI RINVIO Pag. 8
ART. 12	DECORRENZA Pag. 8

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune Uri;

Si intende per Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito per brevità indicata DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito per brevità indicata I.S.E.E.).

L'accertamento riguarda le dichiarazioni rese sia da richiedenti benefici nella diretta responsabilità del Comune (tariffe servizi assistenziali, educativi, scolastici, ricreativi ecc.) sia da soggetti richiedenti prestazioni/benefici di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- ✓ Art. 4 comma 7 del D.Lgs n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- ✓ Artt. 43,71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che definiscono il quadro normativo di riferimento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- ✓ Circolare Prot. n. 393000 dell'11 novembre 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza "Accertamento - Controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate".

Art. 3 – FINALITA'

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione I.S.E.E. quale strumento per l'accesso a benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi Enti preposti, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

I controlli sono altresì finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Al controllo delle DSU contenenti dati e informazioni necessarie per il calcolo dell'I.S.E.E., nonché al controllo delle dichiarazioni I.S.E.E. stesse, si procederà secondo le modalità di seguito individuate, distinguendo i controlli nelle seguenti categorie:

1) con riferimento ai DESTINATARI:

- a) **Generalizzati** quando riguardano tutti i richiedenti il singolo servizio e/o prestazione agevolata;
- b) **Controlli a campione** quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della medesima prestazione sociale agevolata, estratta sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- c) **Controlli puntuali e mirati sulle singole domande** quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari di prestazioni sociali agevolate;

2) con riferimento ai TEMPI DI EFFETTUAZIONE:

- a) **Preventivi** quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- b) **Successivi** quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;

3) con riferimento alle MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DATI:

- a) **Diretti** quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante;
- b) **Indiretti** quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva o nell'ISEE con quelli contenuti nei propri archivi;

c) **Documentali** quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

I controlli hanno per oggetto:

- dati anagrafici;
- dati e notizie personali;
- dati economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

L'attività di accertamento della veridicità delle DSU e delle dichiarazioni I.S.E.E. sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione.

I controlli generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti che prevedono la concessione di benefici diretti ad una platea ridotta di utenti.

Sono sempre soggetti a controllo generalizzato i dati relativi al nucleo familiare del dichiarante, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

I controlli effettuati di norma sono quelli a campione, successivi, e ove possibile, diretti.

Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.

All'accertamento mirato è normalmente connesso l'accertamento documentale.

I controlli indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

I Controlli a campione sono eseguiti sul 10% (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero decimale) delle DSU presentate in Comune e inerenti il medesimo servizio/prestazione sociale.

I Controlli mirati sono eseguiti in tutti i casi in cui sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, in modo particolare, qualora le dichiarazioni risultino:

- ✓ palesemente inattendibili;
- ✓ contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati.
- ✓ illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, e desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dall'Ente.
- ✓ presentino un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari

a ZERO.

Il comune effettua sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E. :

1. Controlli formali di regolarità, al fine di regolarizzare quelle contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
2. Controlli sostanziali sulla veridicità in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
3. Controlli di congruità e compatibilità fra quanto dichiarato rispetto ad altre dichiarazioni rese o altre domande presentate o al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del dichiarante.

Art. 6 – PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

La scelta delle DSU e delle dichiarazioni ISEE da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante sorteggio definito sulla base di "individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura", procedendo nel seguente modo:

1. Predisposizione di un elenco delle DSU secondo un numero progressivo di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
2. Individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita pari al 10%;
3. Calcolo del passo di estrazione facendo il rapporto tra il numero totale delle domande in elenco ed il numero di quelle da controllare;
4. Individuazione del numero di inizio che dovrà essere compreso tra 1 e il passo di estrazione;
5. Estrazione dall'elenco, ordinato come sopra specificato, delle pratiche da controllare a partire da quella corrispondente al numero scelto e proseguendo nel conteggio utilizzando il passo di estrazione. (Esempio: 50 DSU presentate per la medesima prestazione; 10% percentuale stabilita

per i controlli a campione. 5 il numero delle DSU da sottoporre a controllo; 50/5=10 il passo di estrazione delle DSU da esaminare; 1= il numero da cui si inizia l'estrazione applicando il passo 10; pratiche in elenco estratte per l'effettuazione del controllo: 1, 11, 21, 31, 41)

Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto dal Responsabile del Procedimento apposito verbale, a seguito del quale verrà attivata la procedura di controllo.

Art. 7 – FASI DEI CONTROLLI

FASE 1)

L'Ufficio competente attiva il processo di controllo sostanziale sulla veridicità delle DSU presentate e contestualmente trasmette agli interessati con raccomandata a.r. la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le persone soggette a controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Ufficio competente, in uno spirito di reciproca collaborazione, provvede a richiedere all'interessato la documentazione posseduta e necessaria al controllo, al fine di accelerare i tempi del controllo medesimo. Rimane ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso dell'Ente.

FASE 2)

Nel caso non sussista la collaborazione dei diretti interessati, ovvero la stessa non risulti esaustiva ai fini del controllo, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge.

Effettuerà pertanto controlli ed accertamenti d'ufficio, ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dal soggetto con le risultanze dei registri da questa custoditi.

In base ad apposite autorizzazioni rilasciate dalle singole amministrazioni certificanti, che fissano i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, il Comune durante il procedimento di controllo sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche potrà consultare direttamente:

- INPS e COMUNI – posizioni contributive e previdenziali – estratti contributivi - pagamento pensioni – CUD posizioni assicurate – CUD pensionati – Mod. Obis M – Iscrizione lavoratori parasubordinati – Iscrizione lavoratori domestici – Dichiarazioni Sostitutive Uniche.
- ANAGRAFE TRIBUTARIA– dati anagrafici, reddituali, dati sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato di tutti i cittadini italiani in possesso di codice fiscale; dati anagrafici e di residenza dei contribuenti, dati reddituali dei contribuenti – 730, UNICO, 770 – proprietà immobiliari, Atti del Registro, sedi di attività delle imprese registrate.
- SISTEMA TERRITORIALE DEL CATASTO– Visure catastali del patrimonio immobiliare per provincia e funzioni di ricerca dei dati principali del catasto Fabbricati e Terreni.

Il Comune nel caso in cui, anche dopo gli accertamenti effettuati, rilevi il permanere di fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati, si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza, per l'effettuazione dei controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate.

Gli interventi di controllo della guardia di finanza sono:

- **successivi all'erogazione della prestazione** e non condizionano l'espletamento dell'istruttoria ad opera del Comune concedente;
- **limitati e selettivi** rispetto al numero complessivo di prestazioni agevolate, essendo indirizzati per loro natura ai casi fiscalmente più anomali e rilevanti tra quelli istruiti dall'Ente erogatore.

FASE 3)

Il procedimento di controllo viene concluso definitivamente con provvedimento del Responsabile competente.

Art. 8 – IRREGOLARITA' O OMISSIONI

Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevati nelle DSU prese in esame dall'Ufficio competente errori e/o omissioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile dell'Ufficio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato, impreciso o omesso, se sanabile, l'Ufficio competente procederà a verificare:

- ✓ l'evidenza dell'irregolarità o dell'omissione;
- ✓ la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- ✓ la possibilità di essere sanata dall'ufficio precedente, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso del Comune a cui è stata richiesta la prestazione sociale agevolata, oppure direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa. In tal caso si procederà a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi correttivi, debitamente sottoscritta e da allegarsi all'atto originario.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante, nonché l'assenza di esaustive motivazioni e la presentazione di motivazioni generiche ed insufficienti per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato rispetto ad altre dichiarazioni rese o altre domande presentate o al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare, comporta per il dichiarante l'esclusione dal beneficio richiesto.

ART. 9 – FALSE DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 si devono applicare gli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

La falsa dichiarazione comporta:

1. la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
2. la responsabilità penale ex art. 489 del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Procedimento dovrà:

- informare entro tre giorni dalla conclusione del procedimento di controllo il Responsabile dell'Ufficio competente sull'esito del controllo stesso;
- comunicare, entro il termine massimo di 15 giorni, l'esito del controllo al soggetto che ha dichiarato il falso.

Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, il Responsabile dell'Ufficio competente deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile dell'Ufficio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.

Gli atti relativi alla falsa dichiarazione saranno trasmessi a cura del Responsabile dell'Ufficio competente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con indicazione di notizia di reato e del presunto illecito penale.

ART. 10 – ARCHIVIO DELLE DSU/ISEE E DEI CONTROLLI

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un database sul quale verranno registrati dall'ufficio competente tutte le DSU ed ISEE presentati, sul quale saranno anche riportati i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale database permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

Il database sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 – NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di I.S.E.E. e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000 e a quella che regola il procedimento amministrativo.

ART. 12 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo, con decorrenza immediata.